

DGR. N. 252/03

INTEGRATA CON

DGR. 1181/03

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2003, n. 13.

Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 252.

Recepimento D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, riguardante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private» per la parte inerente ai presidi di tutela della salute mentale Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 279.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche: disciplina relativa al settore commercio, Art. 32, commi 2 e 3; comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte, Integrazione D.G.R. n. 288 dell'8 marzo 2002 Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 312.

Art. 16, comma 1, legge n. 266/1997. Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo. Approvazione programma attuativo regionale. Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 316.

Individuazione dei centri autorizzati all'utilizzo della specialità medicinale Visudyne, verteporfina (D.M. 5 marzo 2001). Integrazione alla delibera del 21 giugno 2002, n. 837 e successive modificazioni Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2003, n. 347.

Integrazione alla deliberazione Giunta regionale n. 4852 del 21 settembre 1999 avente per oggetto: Legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 2, comma 1: Proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento grandine del giorno 16 luglio 1999 che ha colpito le produzioni e le strutture aziendali dei Comuni di S. Cesareo e Zagarolo in provincia di Roma. Importo danni accertati L. 9.008.520.000 Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2003, n. 349.

Modifica allegato 2 D.G.R. n. 1762 del 20 dicembre 2002. Termine per l'invio dei flussi del sistema informativo ospedaliero Pag. 28



OGGETTO: Recepimento Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n° 37 riguardante : " Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali , tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" per la parte inerente ai presidi di tutela della salute mentale



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

- VISTA la legge regionale 14 luglio 1983, n° 49 relativa a: "Organizzazione del Servizio dipartimentale di salute mentale"
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, così come modificato dal Decreto legislativo n° 517, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 1994 " Approvazione del Progetto obiettivo tutela della salute mentale 1994-1996"
- PRESO ATTO della propria deliberazione del 28 Gennaio 1997 n° 159 riguardante l'approvazione delle linee guida sulla chiusura degli ospedali psichiatrici e sul recepimento del progetto obiettivo tutela salute mentale nazionale
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n° 37 : " Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private "
- VISTO il Decreto legislativo 19 giugno 1999 n° 229 riguardante : "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell'art 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419
- VISTA la DGR 351 del 15 febbraio 2000 recante : " Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale
- ATTESO che il succitato DPR n° 37 all'art 1 ribadisce " Ferma restando la competenza delle Regioni e delle Province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, riportati nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto"
- CONSIDERATO altresì, quanto di seguito stabilito dal Decreto legislativo 229/99, all'art 8 ter : " La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione: Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate... omissis "





TENUTO CONTO della sentenza del TAR Lazio n° 751/ 2003 Reg. sent. con la quale sono state annullate le deliberazioni della Giunta regionale n° 351 del 15 febbraio 2000 : " criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale" e n° 257 dell'1 marzo 2002 : " Conferma delle autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento alle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche ai sensi della DGR 351/2000"

CONSIDERATO che con propria deliberazione n° 350 / 2000 sono state revocate le Deliberazioni 11887 e 11891/88 con le quali, tra l'altro, venivano fissati i requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della sentenza in argomento, attualmente non esistono riferimenti normativi regionali al riguardo

RITENUTO ,per le motivazioni di cui sopra, ed in ottemperanza alla succitata sentenza del TAR Lazio ,di dover recepire il Decreto del Presidente della Repubblica prima richiamato nei suoi contenuti relativi ai presidi di tutela della salute mentale

All'unanimità

DELIBERA

- di recepire il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n ° 37 recante: " Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" per la parte inerente ai presidi di tutela della salute mentale, così come elencati nell'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul B.U.R.L



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE : STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA

La struttura residenziale psichiatrica esplica le funzioni terapeutico riabilitative e socio-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come indicato dal DPR 7 aprile 1994, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei posti letto equivalenti.

Il DPR 7 aprile 1994 : Approvazione del progetto-obiettivo Tutela della salute mentale 1994-1996 stabilisce che "I principi cui si ispira la gestione delle strutture residenziali sono quelli di una dimensione " familiare" capace di aderire ai bisogni di vita delle persone, di permeabilità agli scambi sociali. I programmi riabilitativi sono individualizzati e debbono prevedere un respiro temporale adeguato ai bisogni ed alle capacità dei pazienti".

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

- numero complessivo locali e spazi, in relazione alla popolazione servita
- numero massimo dei posti 20
- per strutture fino a 10 posti letto, caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni
- per strutture oltre i 10 posti letto, i requisiti di cui al DPCM 22/12/1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5,7,9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura), 10
- collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

- presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al DPR 7/4/94, programmata o per fasce orarie
- per strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: presenza di personale di assistenza nelle 24 ore
- per strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale : presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne
- per strutture residenziali socio-riabilitative a minore intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza per fasce orarie
- collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/94